



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del reg.	Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24 D. LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.L.VO N. 10072017. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI.-
Del 28.09.2017	

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17:17** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Di Gennaro	Augusto	X	
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	D'Antonio	Domenico	X	
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano		X
	Di Natale	Mauro		X

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 13

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.L.VO N. 100/2017. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI.-”

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza,

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 175/2016, come modificato dal D.L.vo n. 100/2017 -Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazioni
--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e di seguito riportate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato altresì che, anche in deroga al predetto art. 4, comma 1 del T.U.S.P. e al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Verificato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo);

Accertato pertanto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui esito deve comunque essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Verificato che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - *ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione* - le partecipazioni per le quali si dovesse verificare anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., né siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al successivo comma 2;
- 2) che non ricorrano i requisiti sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché delle altre considerazioni e valutazioni previste dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 3) che venga rilevata una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio

in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. e i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 3 del 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Richiamata altresì la relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014 approvata dall'Organo consiliare con atto n. 5 del 30.03.2016;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dall'Ufficio competente sia sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che dal modello standard predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla citata deliberazione n. 19-2017, quest'ultimo da allegare alla presente deliberazione consiliare;

Rilevato che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs 175/2016 il Comune di Carsoli possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- CAM SPA: 5,91 %
- ACIAM SPA: 1,66 %

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede di cui alle linee di indirizzo adottate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 e dalla "Relazione con proposta di mantenimento senza interventi di razionalizzazione" che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risultante dalle schede di cui alle linee di indirizzo adottate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 e dalla "Relazione con proposta di mantenimento senza interventi di razionalizzazione" che allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Mantenere le partecipazioni rilevate senza la necessità di adottare interventi di razionalizzazione per le motivazioni riportate nella predetta relazione.

Trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune.

Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

Trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti.

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: COMUNE DI CARSOLO

Codice fiscale dell'Ente: 00217280668

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano

Nome: ANNA MARIA

Cognome: DOTT.SSA ANNA MARIA
D'ANDREA

Recapiti:

Indirizzo: PIAZZA DELLA LIBERTA' 1


Telefono: 0863908313

Fax: 0863995412

Posta elettronica: ragioneria@comune.carsoli.aq.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**
Denominazione società partecipata: **(b)**
Tipo partecipazione: **(c)**
Attività svolta: **(d)**

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (a)	132,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	5

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.442.974,00
2014	29.582,00
2013	24.154,00
2012	-8.545.128,00
2011	-250.643,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	6.683.979,00
Compensi amministratori	22.671,60
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	22.068.740,00
2014	15.959.434,00
2013	14.662.340,00
FATTURATO MEDIO	17.563.504,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	81,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	18.726,00
2014	4.384,00
2013	30.118,00
2012	79.776,00
2011	-84.262,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.192.000,00
Compensi amministratori	139.000,00
Compensi componenti organo di controllo	48.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	13.342.000,00
2014	10.884.000,00
2013	14.305.000,00
FATTURATO MEDIO	12.843.666,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	CAM SPA	Diretta	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	5,91	<p>La Società - in virtù di convenzione sottoscritta con l'ATO 2 Marsicano in data 08/01/2007 - è affidataria "in house" della gestione dei servizi componenti il Servizio idrico integrato (vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue) dei Comuni ricadenti nell'ATO 2 Marsicano, istituito con L.R. n. 2/1997 ed al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio ricade nel predetto ATO. Tale convenzione ha durata di venti anni, salva anticipata risoluzione o riscatto del servizio. Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dal D.lgs. 175/2016, si rileva che:</p> <p>1) La società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio idrico integrato); 2) La società svolge un servizio di interesse generale; 4) Non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 del D.lgs. n. 175/2016; 5) La società risponde al criterio di necessaria rilevanza economica (essendo ente che serve il complesso di n. 30 Enti locali appartenenti all'ATO 2 Marsicano). Alla luce di quanto sopra, il mantenimento della partecipazione in oggetto appare conforme alle prescrizioni legislative, in quanto fondamentale al fine di conservare la governance e il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

A Progressivo	B Denominazione società	C Tipo di partecipazione	D Attività svolta	E % Quota di partecipazione	F Motivazioni della scelta
2	ACIAM SPA	sia diretta che indiretta	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1,66	<p>La Società svolge, in virtù di affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di interesse generale a rete di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Al contempo, la Società è proprietaria e gestisce un impianto di smaltimento rifiuti sito in Aielli. Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dal D.lgs. 175/2016, si rileva che: 1) La società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti); 2) La società svolge un servizio di interesse generale a rete (Gestione integrata dei rifiuti urbani) ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 in virtù di affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 3) Inoltre, la società produce un servizio di interesse generale, in quanto proprietaria di un impianto di smaltimento rifiuti particolarmente rilevante in ragione della prossimità con il territorio comunale. In ragione di tale partecipazione, i Soci pubblici - anche in vista della prossima gestione del servizio a cura dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani - AGIR, istituita con L.R. n. 36/2013 - sono messi in condizioni di avere una maggiore e più efficiente possibilità di controllo sulle modalità di impiego dell'impianto medesimo e delle conseguenti ripercussioni sull'esplicitamento del servizio sul territorio; 4) Non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016; 5) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (essendo soggetto cui partecipano n. 50 Enti Locali). Alla luce di quanto sopra, il mantenimento della</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Allenazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

 (b) (d) (f) (g)

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Dicembre 2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
- (e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:

(b)

Denominazione società partecipata:

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Dicembre 2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno, in quanto al momento l'Ente non sostiene costi previsti in bilancio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI CARSOLI

**RELAZIONE E PROPOSTA DI MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017

Premessa

Il D. Lgs. n. 175/2016, all'art. 24, prevede che gli enti locali aggiornino il "piano di razionalizzazione" delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute. Il Comune di Carsoli ha approvato il Piano di cui trattasi con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del consiglio comunale, n. del 31.03.2015, e con deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2016 la relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014 approvata dall'Organo consiliare con atto n. 5 del 30.03.2016;

Il comma 1 di tale articolo dispone che "...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...", individuando quelle che devono essere alienate.

Il successivo comma 2 dispone che per "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo...".

Il D. Lgs. n. 100/2017 contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che ciascuna Amministrazione deve effettuare entro il 30 Settembre 2017 con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente al 23/09/2016 individuando quelle da alienare ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Piano operativo

Il comma 1 articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento ad una "ricognizione di tutte le partecipazioni possedute", effettuata con provvedimento amministrativo motivato. Il comma 612 articolo 1 della L. 190/2014 già prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni locali, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definivano e approvavano un **piano operativo** di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una relazione tecnica.

“Il provvedimento di ricognizione è stato tempestivamente inviato alla competente sezione regionale della Corte dei conti” e pubblicato sul sito internet del Comune conformemente alla normativa di cui al “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).

Quadro normativo

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 Settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 co. 1 e 2 del medesimo Testo Unico. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.(omissis)

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è

liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. (omissis)

7. (omissis)

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in*

cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

L. 190/2014 art. 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. (omissis)

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Finalità istituzionali ed attuazione

Il D. Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni **detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016**, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso

l'applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà implementata nell'applicativo *Partecipazioni*. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro ha definito una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (**23 settembre 2016**);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del provvedimento).

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alla data di entrata in vigore del d.lgs.vo n. 175, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

- 1. ACIAM S.p.A. con una quota dell'1,66%;**
- 2. C.A.M. – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO – S.P.A. con una quota del 5,91%;**

1. ACIAM S.P.A.

Aciam S.p.A. è una azienda consorziale di igiene ambientale marsicana, creata nel 1990 per volontà dei 25 Comuni della Marsica al fine di risolvere le problematiche ambientali del territorio. La missione aziendale è relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza e la tutela dell'ambiente.

La Società svolge, in virtù di affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di interesse generale a rete di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Al contempo, la Società è proprietaria e gestisce un impianto di smaltimento rifiuti sito in Aielli. Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dal D.lgs. 175/2016, si rileva che:

- La società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti); 2)

- La società svolge un servizio di interesse generale a rete (Gestione integrata dei rifiuti urbani) ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 in virtù di affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 3) Inoltre, la società produce un servizio di interesse generale, in quanto proprietaria di un impianto di smaltimento rifiuti particolarmente rilevante in ragione della prossimità con il territorio comunale. In ragione di tale partecipazione, i Soci pubblici - anche in vista della prossima gestione del servizio a cura dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani - AGIR, istituita con L.R. n. 36/2013 - sono messi in condizioni di avere una maggiore e più efficiente possibilità di controllo sulle modalità di impiego dell'impianto medesimo e delle conseguenti ripercussioni sull'espletamento del servizio sul territorio; 4) Non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016; 5) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (essendo soggetto cui partecipano n. 50 Enti Locali).

Alla luce di quanto sopra, il mantenimento della partecipazione in oggetto appare conforme alle prescrizioni legislative e necessario ai fini istituzionali, in quanto fondamentale al fine di conservare la governance e il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini.

2. C.A.M. - CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO - S.P.A.

Il Consorzio Acquedottistico Marsicano nasce il 6 novembre 1994 a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale della Marsica, per poi divenire, ai sensi dell'art. 113, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000, Società per azioni.

La Società di che trattasi, a totale partecipazione pubblica, a seguito di convenzione di durata ventennale sottoscritta il 08.01.2007 con l'ATO 2 Marsicano, è, allo stato, affidataria "in house" della gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni ricadenti nel predetto ambito.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'Amministrazione conferma l'intenzione allo stato di mantenere la partecipazione societaria, tenuto conto della specificità e della obbligatorietà del servizio esercitato, della totale partecipazione pubblica, che richiederebbe comunque una azione congiunta da parte di tutti gli enti soci, e del fatto che il mantenimento della partecipazione in oggetto risultava conforme ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, che, con riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché alle previsioni di cui ai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di " *costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

La Società - in virtù di convenzione sottoscritta con l'ATO 2 Marsicano in data 08/01/2007 - è affidataria "in house" della gestione dei servizi componenti il Servizio Idrico Integrato (vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e

depurazione delle acque reflue) dei Comuni ricadenti nell'ATO 2 Marsicano, istituito con L.R. n. 2/1997 ed al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio ricade nel predetto ATO. Tale convenzione ha durata di venti anni, salva anticipata risoluzione o riscatto del servizio. Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dal D.lgs. 175/2016, si rileva che:

- 1) La società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio Idrico Integrato);
- 2) La società svolge un servizio di interesse generale;
- 3) Non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 4) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (essendo ente che serve il complesso di n. 30 Enti locali appartenenti all'ATO 2 Marsicano).

Alla luce di quanto sopra, il mantenimento della partecipazione in oggetto appare conforme alle prescrizioni legislative, in quanto fondamentale al fine di conservare la governance e il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Carsoli, oltre a far parte della Comunità Montana "Montagna Marsicana", partecipa al Consorzio obbligatorio di funzioni ATO2 Marsicano per la gestione unitaria del servizio idrico integrato.

Il Comune aveva poi convenzionato la gestione, in forma associata, con i Comuni di Oricola, Pereto e Rocca di Botte, delle seguenti funzioni fondamentali:

- 1) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
- 2) Catasto;
- 3) Protezione Civile;
- 4) Organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

Le convenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 non risultano più in essere a decorrere dal 28.02.2017.

Il Comune ha inoltre approvato, con deliberazione consiliare n. 9 del 23.05.2014, lo schema di convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.) trasmesso dalla regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, programmazione, Parchi territorio, Ambiente, Energia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2014, il Comune di Carsoli ha infine aderito al "Patto territoriale della Marsica", con sede in Avezzano, Piazza Torlonia 15, Consorzio che persegue l'interesse generale del territorio su cui opera al fine dello sviluppo turistico, commerciale, culturale, folkloristico, sociale, sportivo dell'ambito territoriale dei propri soci.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del *Piano 2015* e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.

Per completezza si ricorda infine che il Comune ha aderito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 31.10.2006, al Consorzio Energia Veneto, il quale non ha scopo di lucro e si occupa, in particolare, di approvvigionamento, distribuzione e ripartizione di risorse energetiche. Conta n. 1.173 aderenti, tra cui va annoverato oltre il 10% dei Comuni Italiani.

Carsoli, 21 settembre 2017

Il responsabile del servizio ragioneria

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 38
Data 21/09/2017

**OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -**

il giorno 21 del mese di settembre anno 2017 il Revisore Unico dei Conti del comune di Carsoli, dott. Roberto D'Argento, nominato con deliberazione n. 25 del 23.11.2015, esprime il parere di seguito riportato sulla proposta di deliberazione consiliare, trasmessa tramite mail in pari data, avente ad oggetto "**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -**

Richiamato l'art. 239, comma 1 lett b) del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede i casi in cui l'Organo di revisione è tenuto ad esprimere il proprio parere e la proposta in oggetto rientra nel numero 3 della lettera b) ove si richiede il parere sulle "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono eventualmente essere alienate o comunque soggette ad interventi di razionalizzazione;

- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13:" Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizioni imposte dal sopra citato decreto";

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al **30/09/2017**;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata in ordine alle partecipazioni societarie possedute come risultante dal prospetto allegato alla predetta proposta deliberativa dal quale emerge che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza interventi di razionalizzazione:

- Consorzio Acquedottistico Marsicano s.p.a. 5,91%;
- A.C.I.A.M. Sp.a 1,66%

In considerazione del fatto che il C.A.M. è una società a totale partecipazione pubblica, a seguito di convenzione di durata ventennale sottoscritta in data 08.01.2007 con l'ATO 2 Marsicano, ed è allo stato affidataria "in house" della gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni ricadenti

nel predetto ambito e quindi si tratta di un servizio necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico (art. 4, comma 1 del Testo Unico società partecipate);

l'ACIAM è un'azienda consorziale di igiene ambientale, a partecipazione mista pubblico-privata (51%-49%) che attualmente gestisce per il comune di Carsoli il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in quanto aggiudicataria di apposita gara e pertanto la motivazione al mantenimento della partecipazione, peraltro abbastanza esigua, è rinvenibile nella proprietà di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati realizzato anche con finanziamenti pubblici che la stessa Regione Abruzzo ha ricompreso tra gli impianti strategici regionali nell'ambito del processo di trasferimento delle competenze da affidare all'Autorità per la gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – AGIR -, alla quale tutti i comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo hanno obbligatoriamente aderito. Nelle more dell'entrata in definitivo esercizio della predetta Autorità d'ambito, non ancora in grado di svolgere funzioni o attività gestionale, l'Ente ha ritenuto di mantenere la partecipazione in attesa di meglio comprendere l'evoluzione di una materia abbastanza complessa, tenuto adeguatamente conto che la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti configura l'esercizio di un servizio di interesse generale, che la società stessa ha presentato nel tempo una buona condizione economico-finanziaria e che nessun onere è ricaduto sul bilancio dell'Ente se non gli impegni assunti a titolo di corrispettivi per i servizi forniti;

Tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Considerato che

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto allegato alla citata proposta di deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute e che ritiene di mantenerle senza interventi;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione-ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Carsoli alla data del 23/09/2016.

Invita l'Ente a *verificare periodicamente* i bilanci delle società e ad inviare **alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alle società stesse** copia della relativa deliberazione consiliare.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Roberto D'Agento



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 06/10/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li **06/10/2017**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....